



**PROPOSTA DI LEGGE N. 142/9^
DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE**

RECANTE:

**“ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE
DELLA LIBERTÀ PERSONALE ”**

(DELIBERA G.R. N. 788 DEL 14.12.2010)

RELATORE: G. CAPUTO

IL DIRIGENTE

F.TO PIETRO MODAFFERI

IL PRESIDENTE

F.TO GIUSEPPE CAPUTO

PROPOSTA DI LEGGE N. 142/9^ DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RECANTE:

"ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE"

RELATORE: G. CAPUTO

PROPOSTA DI LEGGE

RELAZIONE

La presente proposta di legge regionale ha lo scopo di istituire l'Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, quale autorità *super partes* garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione anche in ambito carcerario. La proposta nasce, in particolare, dalla necessità di garantire un rapporto di trasparenza e correttezza tra tutte le pubbliche amministrazioni e/o soggetti concessionari di pubblici servizi o convenzionati con enti pubblici che, a vario titolo, interagiscono con l'amministrazione penitenziaria e i detenuti e gli internati o chi si trova comunque in condizioni, anche provvisorie, di restrizione della libertà personale. Con la proposta di legge si intende, pertanto, istituire un organismo specializzato a trattare nell'ambito delle garanzie di cui alla legge n. 241/1990 (anche per quanto riguarda il diritto di accesso agli atti ed ai documenti nonché i principi del giusto procedimento), i casi attinenti ai rapporti tra le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e le pubbliche amministrazioni.

In altri termini il garante di cui si propone l'istituzione è un mediatore, dotato di autorevolezza istituzionale che può efficacemente intervenire, d'ufficio o su istanza, al fine di migliorare una serie di interventi posti in essere dagli enti operanti negli istituti di pena.

In definitiva, si propone uno strumento che consente di meglio garantire i diritti di cittadinanza anche nella realtà carceraria e per facilitare il reinserimento sociale dei detenuti previsto dalla Costituzione quale indispensabile mezzo di tutela della persona e di prevenzione e lotta alla criminalità.

La figura del Garante dei detenuti, nell'attuale contesto sociale e nella particolare situazione carceraria, rappresenta un elemento di garanzia e tutela per dare piena attuazione all'art.27 della nostra Costituzione secondo cui *"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*.

L'istituzione del Garante regionale dei detenuti ribadisce l'attenzione che la Giunta regionale intende sviluppare nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Va ricordato come il dettato costituzionale preveda per il reo la perdita o la limitazione della libertà personale, ma non la decadenza dei diritti fondamentali, declinati negli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione medesima.

Ogni azione, volta a rafforzare la finalità rieducativa della pena, non solo garantisce il rispetto di quanto previsto dal già citato dettato costituzionale, dall'Ordinamento Penitenziario e dai trattati

PROPOSTA DI LEGGE N. 142/9^A DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RECANTE:

"ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE"

RELATORE: G. CAPUTO

internazionali in materia di detenzione, ma rappresenta uno strumento fondamentale a tutela della sicurezza della società, cui vengono restituiti, grazie all'esercizio della funzione riabilitativa, cittadini in grado di reinserirsi socialmente nel tessuto della comunità di provenienza

E' in questa prospettiva che si inserisce la figura del Garante dei detenuti, autorità la cui nomina, ad opera del Consiglio regionale, assicura un ruolo *super partes*, indispensabile per garantire un attento ed obiettivo esame della situazione carceraria, per migliorare le forme in cui si realizza l'esecuzione penale, assicurando umanità e civiltà nei luoghi deputati a rieducare, al senso e alla cultura della legalità, le persone che hanno infranto le norme.

Inoltre ha il compito di vigilare sul rispetto della normativa prevista dall'Ordinamento Penitenziario, dal relativo Regolamento e di tutte le norme che possono riguardare i detenuti.

La necessità di istituire un Organo settoriale scaturisce proprio dalla specificità delle competenze di cui deve essere dotato il Garante in ordine alle norme che regolano lo specifico ambito, ma anche alla necessità di una sua presenza effettiva all'interno degli istituti di pena e della garanzia del contatto personale con le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Ne emerge la necessità che la persona individuata per questo specifico e delicato Ufficio, abbia approfondita conoscenza della realtà penitenziaria, con indiscussa competenza in materia di diritti umani; in tal senso si ritiene vada scelta tra le personalità che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di rilievo.

Ma la funzione del Garante non si esaurisce all'interno delle strutture di reclusione, per la verifica e la garanzia dell'applicazione dei diritti delle persone, ma si realizza anche attraverso un'azione di promozione culturale, di analisi e riflessione su dati statistici e ricerche sociali, di formulazione di proposte.

Pertanto, il ruolo del Garante, che si esplica mediante funzioni di osservazione, vigilanza e segnalazione di eventuali violazioni alle autorità competenti, ma anche di sensibilizzazione sui temi dei diritti umani fondamentali e sull'umanizzazione della pena, si esercita nel rispetto del principio di leale collaborazione con le diverse amministrazioni competenti, mediante l'integrazione con le realtà istituzionali e le professionalità esistenti, favorendo il dialogo e la collaborazione.

Ed è in tale prospettiva che si muove il presente disegno di legge.

L'esecuzione penale, infatti, diventa strumento efficace solo grazie ad un'azione multilivello, dalla prevenzione del disagio fino alla prospettiva del reinserimento sociale, che investa tutte le componenti sociali, Stato, Regioni, Enti Locali e società civile nelle varie forme organizzate, azione che

PROPOSTA DI LEGGE N. 142/9^ DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RECANTE:

"ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE"

RELATORE: G. CAPUTO

si richiama ai principi di sussidiarietà verticale e orizzontale. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 112/98, della Legge 328/00 e, da ultimo, della Legge Costituzionale n. 3/01 di modifica del Titolo V della Costituzione, le Regioni e le Amministrazioni locali hanno assunto un ruolo sempre più decisivo nell'indirizzo di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali e delle politiche socio-lavorative di reinserimento sociale.

In questo scenario, la presente proposta di disegno di legge per l'istituzione della figura del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, segna un ulteriore passaggio, a garanzia del riconoscimento dei diritti, che tutelano la dignità propria della persona umana e che in nessuna situazione di privazione e limitazione della libertà personale possono essere lesi (Art.1). In particolare, l'esecuzione della pena, depurata da ogni afflittività aggiuntiva, rispetto a quella che le è propria, deve rappresentare un tempo incentrato sulla dimensione trattamentale, orientato al reinserimento sociale delle persone sottoposte ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

La figura del Garante si colloca in una posizione di terzietà, a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza di giudizio e valutazione nello svolgimento delle proprie funzioni. Il Garante è incaricato a presentare al Consiglio regionale una relazione annuale scritta sull'attività svolta, che andrà pubblicata sul BUR. La presente proposta di legge prevede che l'Ufficio del Garante abbia sede presso la sede del Consiglio Regionale e attribuisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio il compito di provvedere alle risorse umane ed infrastrutturali per il suo funzionamento.

Il Garante, la cui nomina viene attribuita al Consiglio Regionale, per le delicate e complesse funzioni attribuitegli, che chiamano in gioco una pluralità di soggetti istituzionali e non, viene scelto fra le personalità che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di rilievo, con indiscussa competenza in materia di diritti umani con particolare riguardo ai temi della detenzione.

Questo disegno di legge prevede, pertanto, l'istituzione di una figura di garanzia, che eserciti le proprie funzioni nel rispetto del principio di leale collaborazione con le diverse amministrazioni competenti, in grado di integrarsi con le realtà istituzionali e le professionalità esistenti, favorendo il dialogo e la collaborazione, affinché la restrizione delle libertà personali non sia esclusione dai diritti, ma sia sempre accompagnata alla promozione della dignità delle persone, attraverso azioni di inclusione sociale.

PROPOSTA DI LEGGE N. 142/9^A DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RECANTE:

"ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE"

RELATORE: G. CAPUTO

TESTO**Art. 1*****(Oggetto e finalità)***

1. E' istituito, presso il Consiglio regionale, l'Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Ufficio del garante, al fine di contribuire ad assicurare, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione, dello Statuto della Regione Calabria, delle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.
2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie, se sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio.
3. L'Ufficio del garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 2***(Costituzione e durata)***

1. L'Ufficio del garante è organo collegiale composto dal presidente e da due membri, nominati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta e con voto limitato. L'Ufficio del garante è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.
2. I membri dell'Ufficio del garante possono essere rieletti una sola volta.

Art. 3***(Requisiti)***

1. Il presidente è scelto tra persone che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nel campo delle scienze giuridiche, sociali e dei diritti umani.
2. I restanti componenti sono scelti tra magistrati, professori universitari ordinari in materie giuridiche o sociali, gli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori e personalità di alta e riconosciuta professionalità che si sono distinte in attività di impegno sociale.

PROPOSTA DI LEGGE N. 142/9^ DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RECANTE:

"ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE"

RELATORE: G. CAPUTO

3. Non può essere eletto componente dell'Ufficio del garante chi ha carichi pendenti o ha riportato condanne penali passate in giudicato indipendentemente dalla natura del reato contestato.

Art. 4

(Incompatibilità e revoca)

1. La carica di membro dell'Ufficio del garante è incompatibile con quella di:
 - a) componente del Parlamento italiano e del Parlamento europeo, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;
 - b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
2. I componenti dell'Ufficio del garante non possono esercitare, durante il mandato, attività di lavoro autonomo. Il conferimento della carica di membro dell'Ufficio del garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.
3. Nelle ipotesi di accertamento, successivo alla nomina, di una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale impedimento entro quindici giorni. In caso di decorso infruttuoso del termine, il Presidente lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.

Art. 5

(Cause di scadenza anticipata)

1. L'incarico di componente dell'Ufficio del garante cessa nel caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico, decadenza, revoca e condanna penale definitiva.
2. Al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, si applica la procedura prevista dall'articolo 2.
3. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità previste per la nomina, può revocare i membri dell'Ufficio del garante per gravi o ripetute violazioni di legge. I membri dell'Ufficio del garante subentrati ai componenti cessati, durano in carica fino alla scadenza originaria del mandato.

PROPOSTA DI LEGGE N. 142/9^A DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RECANTE:

“ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE”

RELATORE: G. CAPUTO

Art. 6

(Trattamento economico)

1. Al presidente e agli altri membri dell'Ufficio del garante è attribuita un'indennità di funzione pari, rispettivamente, al 25 per cento e al 20 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Ai membri dell'Ufficio del garante che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si recano in un comune diverso da quello in cui ha sede l'Ufficio del garante è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 7

(Funzioni ed interventi)

1. L'Ufficio del garante, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:
 - a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
 - b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione dei soggetti interessati, nonché di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto segnalato;
 - c) si attiva nei confronti delle amministrazioni interessate, affinché assumano le necessarie iniziative per assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
 - d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze delle proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compreso l'esercizio di poteri sostitutivi;

PROPOSTA DI LEGGE N. 142/9^A DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RECANTE:

"ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE"

RELATORE: G. CAPUTO

- e) invita la commissione consiliare competente in materia di sicurezza sociale ad effettuare una visita ai sensi dell'articolo 67, comma primo, lettera d), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà), nei casi in cui abbia notizia o ritenga che vi sia una violazione dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale negli istituti penitenziari;
 - f) propone alla Regione interventi amministrativi e legislativi utili ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1 e, su richiesta degli organismi regionali, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
 - g) propone all'Assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
2. L'Ufficio del garante, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tiene costantemente informata la commissione consiliare competente in materia di sicurezza sociale.

Art. 8***(Organizzazione e regolamento)***

1. L'Ufficio del garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di una struttura amministrativa costituita con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. L'Ufficio del garante può avvalersi:
 - a) della collaborazione dei difensori civici provinciali e comunali, ove nominati, per trattare più efficacemente i casi riguardanti gli enti, di cui all'art. 1 della presente legge, operanti in ambito locale;
 - b) del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e ricerca, di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.
3. L'Ufficio del garante disciplina con proprio atto, da trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, le modalità organizzative interne.

PROPOSTA DI LEGGE N. 142/9^ DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RECANTE:

"ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE"

RELATORE: G. CAPUTO

Art. 9***(Accordi e protocolli d'intesa)***

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale promuovono la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con le amministrazioni statali competenti e, in particolare, con l'amministrazione penitenziaria, al fine di:
 - a) attivare all'interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'art. 1;
 - b) prevedere nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, la possibilità di accesso a tutti i tipi di istituti previsti all'articolo 1, comma 2;
 - c) prevedere altre forme di collaborazione che consentano di agevolare lo svolgimento delle funzioni del garante.

Art. 10***(Relazione annuale)***

1. L'Ufficio del garante presenta al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale sulla attività svolta nell'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione e lo stato dei diritti umani negli istituti di pena.
2. La relazione di cui al comma 1, è, inoltre, trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, nonché al Comitato ONU contro la tortura.
3. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. La relazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché sul sito internet della Giunta e del Consiglio regionale.

PROPOSTA DI LEGGE N. 142/9^ DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RECANTE:

"ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE"

RELATORE: G. CAPUTO

Art. 11***(Disposizioni finanziarie)***

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 6 della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2011 in euro 30.000,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 - capitolo 7001101 - inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2011, che viene ridotta del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa in apposita UPB, della spesa del bilancio 2011, istituendo un apposito capitolo denominato "Spese per il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale".
3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'art. 6 della presente legge, quantificati a regime in euro 80.000,00, si provvede nei limiti consentiti dalle disponibilità di risorse autonome con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 12***(Norma transitoria)***

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale nomina un Commissario ed un Sub-Commissario, al fine esclusivo di avviare l'organizzazione prioritaria per il funzionamento dell'Ufficio del garante a livello regionale.
2. Gli incarichi di Commissario e di Sub-Commissario hanno durata di un anno, e non sono rinnovabili.
3. Al Commissario ed al Sub-Commissario spetta il trattamento economico di cui all'art. 6 della presente legge, pari, rispettivamente al 25 per cento ed al 20 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché il trattamento di missione come specificato al comma 2 dello stesso articolo 6.



PROPOSTA DI LEGGE N. 142/9^ DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RECANTE:

“ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE”

RELATORE: G. CAPUTO

4. Durante il periodo di commissariamento vengono avviate e concluse le procedure di nomina previste dall'art. 2 della presente legge.

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.